

CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Premesso che

La Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito per brevità denominata "Federazione", domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Vitorchiano 113 codice fiscale 05267070588, in persona di Giovanni Petrucci che interviene nella qualità di Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio federale del 22 marzo 2014.

L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 760.536.443.,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dal Prof. Marcello Clarich e dal Dott. Paolo D'Alessio nella qualifica di Commissari Straordinari a ciò autorizzati con delibera del 02/04/2014 n. 620;

◆ preMESSO che

la Federazione intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali, alla diffusione della pratica della pallacanestro sul territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed un allargamento dei partecipanti all'esercizio della pratica sportiva promuovendo un programma di investimenti nel settore degli impianti sportivi;

per il raggiungimento di tale scopo la Federazione intende stipulare una apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dalle proprie Società e Associazioni Sportive e dagli Enti Locali finalizzate alla realizzazione, acquisto attrezzature o ristrutturazione di impianti per la pratica della pallacanestro su tutto il territorio nazionale;

tutto ciò premesso si addivene tra la Federazione e l'Istituto alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:



Art.1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) si impegna a concedere i mutui inseriti nel piano predisposto dalla Federazione, per lo sviluppo della pratica sportiva, a favore della Federazione e di Società ed Associazioni sportive affiliate alla Federazione ed altri soggetti aventi i requisiti previsti dallo Statuto vigente dell'Istituto che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e forniti del parere tecnico del CONI, intendano procedere alla costruzione, ampliamento, acquisto delle attrezzature, miglioramento, ristrutturazione, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

L'intervento dell'Istituto avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

Art.4

L'Istituto concederà alla Federazione ed agli altri soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto si impegna ad inviare copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

La Federazione potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per la pratica della pallacanestro, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione, nonché a pubblicizzare lo stesso accordo sul proprio sito web attraverso un apposito banner nella home page e ad una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4 , potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

FEDERAZIONE PALLACANESTRO ITALIANA

Dott. Giovanni Petrucci

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Prof. Avv. Marcello Clarich - Dott. Paolo D'Alessio

Paolo D'Alessio

W
GA

Piano dei tassi e dei contributi

Comunicazione dell'Ufficio Supporto commerciale dell'Istituto del Credito Sportivo del 30 marzo 2015

Mutui a tasso fisso

Enti Locali

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	1,10%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,20%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	1,30%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread(*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso fisso

Enti Locali

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,10%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,20%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,30%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread(*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'Euribor 6 mesi 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPRT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito
----------------------------	--

	costantemente per la durata dell'ammortamento.
--	--

Mutui a soggetti privati e ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00%.
--	--

Agg. 16/03/2015